

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

INDICE

Art. 1 -	Definizioni		
Art. 2 -	Istituzione del tributo		
Art. 3 -	Oggetto del regolamento		
Art. 4 -	Componenti del tributo		
Art. 5 -	Presupposto del tributo		
Art. 6 -	Soggetto attivo		
Art. 7 -	Soggetti passivi		
Art. 8 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo		
Art. 9 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo		
Art. 10 -	Determinazione della tariffa del tributo		
Art. 11 -	Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili		
Art. 12 -	Categorie di utenza		
Art. 13 -	Determinazione della superficie imponibile		
Art. 14 -	Commisurazione dalle superfici		
Art. 15 -	Utenze domestiche		
Art. 16 -	Istituzioni scolastiche statali		
Art. 17 -	Riduzioni tariffarie		
Art. 18 -	Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero dei rifiuti		
Art. 19 -	Agevolazioni e esenzioni		
Art. 20 -	Tributo giornaliero		
Art. 21 -	Dichiarazione di inizio o variazione		
Art. 22 -	Dichiarazione di cessazione		
Art. 23 -	Riscossione e versamenti		
Art. 24 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni		
Art. 25 -	Rimborsi e compensazioni		
Art. 26 -	Importi minimi		
Art. 27 -	Verifiche ed accertamenti		
Art. 28 -	Sanzioni ed interessi		
Art. 29 -	Riscossione coattiva		
Art. 30 -	Istituti deflativi del contenzioso		
Art. 31 -	Funzionario responsabile		
Art. 32 -	Norme transitorie e finali		
All. A	Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti		
All. B	Tabella quoziente familiare		

Articolo 1 DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per "tributo" la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) per "tariffa", l'importo unitario dovuto in base alle categorie di utenza per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - c) per "maggiorazione" la prestazione patrimoniale dovuta per i servizi indivisibili;
 - d) per "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - e) per "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali" quelli definiti dall'articolo 183, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
 - f) per "rifiuti assimilati agli urbani" quelli definiti e classificati dalla deliberazione del Consiglio comunale 15 giugno 1998, n. 119;
 - g) per "metodo normalizzato" il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal DPR 27 aprile 1999, n. 158;
 - h) per "soggetto gestore" il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e del tributo, nonché di tutte le attività di riscossione e accertamento del tributo e di difesa in giudizio;
 - i) per "piano finanziario" il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nel territorio di Roma Capitale, è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Articolo 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel territorio di Roma Capitale, l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

- b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 5

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è Roma Capitale, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di

questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tariffa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.

Articolo 8

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale. Si considerano soggetti al tributo i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono soggette al tributo le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 9

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti all'applicazione del tributo anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile:
 - a) adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - b) nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
 - c) nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - d) locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
 - e) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
 - f) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;
 - g) nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura o destinazione, si producono di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - h) per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - i) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati
3. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della Tariffa non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente

rifiuti speciali non dichiarati assimilati da Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nel caso in cui su una stessa superficie si producono allo stesso tempo rifiuti speciali non assimilati e rifiuti speciali assimilati o rifiuti ordinari, si applica una riduzione della superficie, rilevata come da successivo articolo 13, pari al 30% per le attività artigianali rientranti nella categoria 17, industriali rientranti nella categoria 18 e per le attività medico ospedaliere (categorie 9 e 10), previa istanza del produttore, debitamente documentata, e sempre che questi dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati in conformità alla normativa vigente.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
3. In conformità al piano finanziario, Roma Capitale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, determina le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono fissati in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al comma 6, si intende prorogata la tariffa in vigore.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
7. A norma del comma 28 dell'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 11

MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione di competenza statale è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio, le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 9 e 19, per le utenze domestiche e non domestiche.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Articolo 12

CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 e tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. La classificazione delle categorie è quella prevista nell'allegato A) al presente regolamento.
4. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le attività individuate dai codici attività IVA.

Articolo 13

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. In via transitoria, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 201 del 2011, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano la base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1).
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
4. Per gli stabilimenti balneari la superficie da utilizzare per la determinazione della tariffa è il 35% della superficie dell'arenile in concessione al netto degli ingombri degli immobili che vi insistono.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Articolo 14

COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. La superficie da utilizzare per la determinazione della tariffa è misurata, per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative dalle stesse.
4. Per le utenze non domestiche la tariffa è commisurata in relazione al tipo di uso cui i locali e le aree sono destinati.

Articolo 15

UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti.
2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe di Roma Capitale. Il numero dei componenti del nucleo

- familiare, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dalla magistratura.
3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero dei componenti il nucleo familiare è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) persona ricoverata in casa di riposo;
 - b) persona detenuta in istituto penitenziario;
 - c) persona che abbia eletto domicilio, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.
 4. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre (3), salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente.
 5. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi del Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letti autorizzato.

Articolo 16

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 14, comma 14, del D.L. n. 201 del 2011, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 17

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa del tributo è ridotta nella misura dell'80 per cento.
2. Per i locali e le aree scoperte è stabilita una riduzione del 50 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai mille metri. Dove si tratti di strade private o di aree non aperte al pubblico transito, anche temporaneamente, la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, la tariffa del tributo è ridotta nei seguenti casi:
 - a) per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività. Qualora l'occupazione da essa risultante sia inferiore a 105

giorni nell'arco dell'anno solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente è elevata al 60 per cento della parte variabile della tariffa. Per le utenze relative agli stabilimenti balneari la riduzione della parte variabile è calcolata nella misura del 71 per cento ;

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50% della quota variabile ;

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non possono superare il limite massimo del 30% dell'importo totale del Tributo.

4. A partire dall'anno 2011 la tariffa è ridotta del 2,5% sulla quota fissa per i Consorzi Stradali obbligatori ex DLL 1° settembre 1918 n. 1446, per il solo servizio di spazzamento delle strade.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 18

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI

1. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella delibera di determinazione della tariffa.
2. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella delibera di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) cui tali risultati sono attribuiti.
3. E' applicata un'agevolazione a favore delle utenze domestiche residenti che praticano il compostaggio domestico. A tal fine, le utenze domestiche devono essere dotate delle necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare al soggetto gestore, dal 1 ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del soggetto gestore al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione, devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza; b) l'attività di compostaggio deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per il compostaggio domestico, gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica del compostaggio domestico per il periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica del compostaggio nell'anno precedente possono dichiarare la rinuncia a praticare il compostaggio domestico per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il soggetto gestore può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico

da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.

4. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 49, comma 14, del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'articolo 7, comma 2, del DPR n. 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale coefficiente è definito nella delibera di determinazione della tariffa. A tal fine si stabilisce che: a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore all'80 per cento della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al recupero; b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti assimilati riciclabili conferiti al servizio pubblico. Al fine dell'applicazione del coefficiente di riduzione previsto per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico. Su richiesta del soggetto gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'Amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) a cui tali risultati sono attribuiti.
5. Il coefficiente di riduzione di cui al comma 4 è applicato anche alle utenze domestiche per i rifiuti che il produttore comprova di aver avviato al recupero medesimo, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, da produrre al soggetto gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno. Tale coefficiente è definito nella deliberazione della tariffa.

Articolo 19

AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

1. Roma Capitale assicura l'agevolazione nel pagamento totale del tributo a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente, calibrato attraverso il coefficiente di misurazione della capacità economica delle famiglie, denominato "Quoziente Roma".
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare, definito sulla base dei parametri della scala di equivalenza e delle maggiorazioni indicati nella Tabella B, allegata al presente regolamento, non risulti superiore all'importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la tariffa rifiuti maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'agevolazione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dal soggetto gestore della tariffa. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di

agevolazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale.

5. L'agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.
6. La tariffa per le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 16, è agevolata a carico di Roma Capitale nella misura del 66,7% del dovuto; tale agevolazione si applica anche alle scuole private e paritarie, anche inserite in strutture che compiono altra opera, come per esempio gli istituti religiosi, limitatamente alla superficie dedicata alle attività didattiche, nonché agli asili nido pubblici e privati.
7. Roma Capitale assicura l'agevolazione totale dal pagamento del tributo per le abitazioni ad uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori, in convenzione con Roma Capitale, gestiti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 460, e dagli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

Articolo 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50 %.
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione dei costi per i servizi indivisibili di cui all'articolo 10.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare al Dipartimento Risorse Economiche tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 21

DICHIARAZIONE DI INIZIO O VARIAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo, o loro incaricati muniti di apposita delega, presentano al soggetto gestore del servizio la dichiarazione di inizio o variazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal soggetto gestore, deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio o di variazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione e comunque contestualmente ad ogni denuncia di variazione anagrafica.
3. Nei casi di fallimento il curatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, presenta al soggetto gestore una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e provvede, altresì, al versamento del tributo dovuto per gli importi maturati sino al periodo di durata della procedura fallimentare.
4. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione, ed è efficace anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

5. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
6. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza.
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. Per le utenze domestiche la dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) Dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dell'immobile, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
 - g) Superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
 - h) Firma del dichiarante.
9. Per le utenze non domestiche la dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale ed ogni unità locale a disposizione, codice fiscale e partita IVA, codice ATÈCO dell'attività;
 - b) Generalità del legale rappresentante, codice fiscale e residenza;
 - c) Indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento;
 - d) Dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dei locali/aree, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
 - e) Superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro partizioni interna;
 - f) Data di inizio occupazione o conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g) Data di presentazione della dichiarazione;
 - h) Firma del legale rappresentante.
10. È fatto obbligo agli Uffici dell'anagrafe capitolina di comunicare al soggetto gestore della tariffa, con cadenza quadrimestrale, le iscrizioni relative alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc.

Articolo 22 DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo, o loro incaricati muniti di apposita delega, presentano la dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, entro 90 giorni dall'evento. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione di cessazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La cessazione può essere accertata d'ufficio dal soggetto gestore qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc.
3. La dichiarazione di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Generalità del soggetto obbligato;
 - b) Data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - c) Ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
 - d) Cognome e nome dell'eventuale subentrante;

- e) Motivo della cessazione;
 - f) Data di presentazione della dichiarazione di cessazione;
 - g) Firma del dichiarante.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28. A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti:
- a) disdetta del contratto di locazione;
 - b) bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
 - c) provvedimento di esecuzione di sfratto;
 - d) atto di compravendita;
 - e) dichiarazione di cessazione attività rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

Articolo 23 RISCOSSIONE E VERSAMENTI

1. La riscossione del tributo e della maggiorazione di cui all'articolo 11 è effettuata attraverso l'emissione di avvisi di pagamento, da recapitare al contribuente, anche per posta semplice, oppure da notificare al contribuente anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti indicano l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'art. 28, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.
2. Il versamento del tributo e della maggiorazione di cui all'articolo 11 in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente a Roma Capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Il versamento del tributo e della maggiorazione di cui all'articolo 11 per l'anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali scadenti nei mesi di maggio e novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Per l'anno 2013, la scadenza e il numero delle rate è fissato dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n.148 del 12 aprile 2013.
6. Per l'anno 2013, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TIA 1. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TIA 1 applicate da Roma Capitale nell'anno precedente. I pagamenti operati con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2013. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo di cui all'articolo 11 è effettuato in favore dello Stato contestualmente al versamento dell'ultima rata del tributo.

Articolo 24
DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, è possibile procedere alla rateizzazione dell'importo del tributo e della maggiorazione di cui all'articolo 11 da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali.
2. Per i principi in materia di dilazione di pagamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il soggetto gestore provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 23, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione è effettuata mediante la presentazione di un apposito modulo almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00 (due milacinquecento/00).
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento generale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 26
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'articolo 11 e del tributo provinciale di cui all'articolo 10, comma 7, è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, maggiorazione, tributo provinciale, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 27
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Roma Capitale, per il tramite del gestore del servizio e delle società di supporto all'azione di recupero evasione ed elusione, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 21, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed

esibire apposito documento di riconoscimento. Per le operazioni di cui sopra, si ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate/Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Dipartimento Risorse Economiche, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - di ogni banca dati utile per l'esecuzione delle attività di controllo.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso di pagamento previsto dall'art. 23, comma 1, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento contenente l'indicazione dell'importo ancora dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata e le tariffe applicate. Il sollecito di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'art. 28, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nome del responsabile del procedimento, il riferimento all'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
 7. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 8. Nel caso di emissione di atti o di iscrizioni a ruolo che risultassero, in base ad ulteriori accertamenti o alla produzione di documenti, parzialmente o totalmente errati, si procederà alla loro rettifica o annullamento entro 90 giorni dall'istanza in autotutela di parte o dal momento in cui l'errore risulta comprovato.

Articolo 28**SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 29**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di pagamento di cui all'art. 23, comma 1, del sollecito di pagamento di cui all'art. 27, comma 3 e dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 27, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 30**CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti il tributo sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per la definizione delle entrate comunali mediante il procedimento di accertamento con adesione approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 70 del 30/31 luglio 2010 e successive modificazioni, nonché la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento operoso adottata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 71 del 30/31 luglio 2010 e successive modificazioni.

Articolo 31**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'articolo 14, comma 36, del D.L. n. 201 del 2011 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate, è designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di

servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 32 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo 14, comma 46, del D.L. n. 201 del 2011 è soppressa l'applicazione della Tia1, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu o della Tia1, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. Fino alla data del 31 dicembre 2013, la riscossione e la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi è svolta dal soggetto che alla data del 31 dicembre 2012 risulta affidatario del servizio di gestione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

Allegati al regolamento:

TABELLA A
CATEGORIE UTENZE TARIFFA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Componenti nucleo familiare
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6 o più

UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostr permanenti e simili, (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza), sale giochi.
4	Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 30% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita.
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.
6	Stabilimenti balneari (superficie estesa all'arenile in concessione nel limite del 35%, esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, mall centri commerciali.
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3).
9	Casa di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Uffici, agenzie, studi professionali.
11	Banche ed istituti di credito.
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli.
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi.
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.
18	Attività industriali con capannoni di produzione.
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.
21	Bar, caffè, pasticcerie.
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.
26	Discoteche, night club.

TABELLA B

SCALA DI EQUIVALENZA ISEE NAZIONALE	
Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1 Componente	1,00
2 Componenti	1,57
3 Componenti	2,04
4 Componenti	2,46
5 Componenti	2,85
Casistica	Maggiorazione
Per ogni ulteriore componente	0,35
Nucleo con presenza di figli minori ed entrambi i genitori lavoratori	0,20
Nucleo con presenza di figli minori e di un solo genitore	0,20
Invalido (dal 66% al 100)*	0,50
* La maggiorazione dello 0,50 si applica per ogni componente invalido presente nel nucleo familiare	
QUOZIENTE ROMA	
Casistica	Maggiorazione
Al primo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	0,13
Al secondo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	0,28
Al terzo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	0,41
Al quarto figlio minore di 25 anni e per ogni ulteriore figlio minore di 25 anni presenti nel nucleo familiare	0,50
Nucleo familiare con presenza di Disoccupato	0,50
Nucleo familiare con presenza di Soggetto non occupato alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da non oltre sei mesi	0,55